

PROVVEDIMENTO N. 18 DEL 06/03/2017

OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015-2016: CONTRATTO DISCENDENTE N. 4 - DITTA SI.SE SPA - PRESA D'ATTO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E17H15000460005 - CIG Z4C1A478A8

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 09 del 24.03.2015 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, e dell'art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 per i lavori manutenzione della segnaletica stradale, della durata di 24 mesi, per un valore stimato in € 200.000,00 di cui € 4.141,00 per oneri della sicurezza – CUP E17H15000460005 – CIG 6181673DEC;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 29.04.2015 la gara è stata aggiudicata alla ditta SI.SE. S.p.A., Via Dell'Industria 41, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), P. IVA 01210380208, con il valore finale dell'offerta del 28,83% da applicare sulle singole voci componenti l'elenco prezzi;
- in data 15/06/2015 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro, stipulato sotto forma di scrittura privata, catalogato al n. 2680 di Repertorio, che consente di formulare una serie di contratti esecutivi successivi con l'affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta;
- con provvedimento del Direttore Tecnico n. 52 del 17.06.2016 è stato disposto di concludere il quarto contratto discendente dall'Accordo Quadro, con la sopracitata ditta, registrato al repertorio n. 3018 del 29.06.2016;

Considerato che:

- i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 11.07.2016;
- il tempo utile per dare ultimazione ai lavori secondo capitolato era stabilito alla data del 31.12.2016;
- durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati concessi maggiori tempi utili, pertanto la scadenza dell'ultimazione lavori rimaneva fissata al 31.12.2016;
- i lavori sono stati ultimati in data 15.11.2016, quindi in tempo utile;

Visto l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il quale prevede che *"Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori."*;

Visto il Titolo X "Collaudo dei lavori", articolo 237 "Certificato di regolare esecuzione", del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. ", D.P.R. 5.10.2010, n. 207, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 183 e 192;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Pietro Dipasquale, e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, e dato atto che dallo stesso risulta che:

- * i lavori eseguiti sono pari a complessivi € 39.807,50 oneri per la sicurezza inclusi;
- * all'impresa non sono stati liquidati acconti;
- * resta un credito netto per l'impresa di € 39.807,50;
- * l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve;

Dato atto che:

- in sostituzione degli *avvisi ad opponendum* il Direttore dei Lavori ha rilasciato in data 15.11.2016 una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- non risulta che l'impresa abbia fatto cessioni di crediti a terzi;
- durante i lavori non si sono verificati infortuni;
- durante i lavori non sono state apportate variazioni;

Dato atto, inoltre, che l'impresa ha assicurato i propri operai presso INAIL 36051053/10 ed ha assolto i propri obblighi con l'istituto; è stato acquisito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 22.11.2016 (prot INAIL 5444679) attestante la regolarità contributiva dell'impresa a tutto il 16.03.2017;

Visto il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 in particolare l'art. 216, comma 1;

Visto il punto "1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/06" del Comunicato del Presidente ANAC dell' 11 maggio 2016 che recita:

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell'Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:

.....

4) Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

Richiamati:

- il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." ;
- il D.P.R. 5-10-2010, n. 207;
- la L. 13 Agosto 2010, n. 136;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 125 del 22/12/2016 di approvazione del Business Plan 2017/2019 della Formigine Patrimonio Srl e dei documenti di programmazione finanziaria;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 193 del 29/12/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione per l'esercizio 2017 Parte Finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio Srl.";

DISPONE

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale, relativo al quarto contratto discendente dell'Accordo Quadro di cui in premessa, predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Dipasquale, e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, che presenta il seguente stato finale:

* importo netto dei lavori eseguiti (compresi oneri sicurezza)	€	39.807,50
* certificati di pagamento già emessi	€	0
* credito netto dell'impresa	€	39.807,50

2) di dare atto che all'impresa appaltatrice, ditta SI.SE. S.p.A., Via Dell'Industria 41, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), P. IVA 01210380208, deve essere liquidata la somma di € 39.807,50 oltre IVA – **CIG derivato n. Z4C1A478A8**;

3) di dare atto che la suddetta complessiva somma di **€ 39.807,50** trova copertura sul Business Plan della Società, al Cap. "manutenzione segnaletica" della spesa corrente;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e art. 235 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il CRE assuma carattere definitivo, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 229 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 *qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.*

Formigine, 03/03/2017

IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Roncaglia

PROVVEDIMENTO N. 18 DEL 06/03/2017

OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015-2016: CONTRATTO DISCENDENTE N. 4 - DITTA SI.SE SPA - PRESA D'ATTO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E17H15000460005 - CIG Z4C1A478A8

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 06/03/2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini)